Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1139.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche, con la soppressione nel titolo delle parole: « e degli Albi locali » e nel seguente testo:

Art. 1. — È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, allo scopo di ottenere un ordinamento di tali attività produttrici in armonia con i principî del regime corporativo.

L'Albo è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici e per le Amministrazioni parastatali, per gli appalti dei lavori di importo superiore alle lire cinquantamila. Per i lavori di importo inferiore, le dette Amministrazioni hanno facoltà di affidarli anche ad imprese non iscritte.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente potranno rivolgersi ad imprenditori idonei non iscritti solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'Albo ditte particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

Gli appaltatori iscritti nell'Albo, sia che partecipino alle licitazioni private, sia che concorrano ad aste pubbliche, sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato di idoneità tecnica e gli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziale per le ditte e del certificato di cui alla lettera *f)* dell'art. 4 per le società commerciali.

Art. 2. — Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

La classifica, in rapporto alla potenzialità, è stabilita come appresso:

a) iscrizione d'importo fino a L. 200.000;
b) iscrizione d'importo fino a » 500.000;
c) iscrizione d'importo fino a » 1.000.000;
d) iscrizione d'importo fino a » 3.000.000;
e) iscrizione d'importo fino a » 5.000.000;
f) iscrizione d'importo fino a » 10.000.000;
g) iscrizione d'importo illimitato.

Agli appaltatori non possono essere affidati lavori d'importo superiore a quello della rispettiva classifica. Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si procede al cumolo dei diversi lavori affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:

a) iscrizione d'importo fino a L.	200.000	tassa L.	30
b) iscrizione d'importo fino a »	500.000	» »	50
c) iscrizione d'importo fino a »	1.000.000	» »	80
d) iscrizione d'importo fino a »	3.000.000	» »	100
e) iscrizione d'importo fino a »	5.000.000	» »	120
f) iscrizione d'importo fino a »	10.000.000	» »	150
g) iscrizione d'importo illimitato		» »	200

La tassa è riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a più specializzazioni.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'art. 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Inoltre, per mantenere in vigore l'iscrizione, i richiedenti devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare od inviare alla Segreteria di cui all'art. 5, la quietanza dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo nonchè il certificato d'iscrizione alla organizzazione sindacale competente, od una domanda in carta libera di cancellazione. L'Amministrazione dà notizia agli interessati dell'avvenuta presentazione della bolletta o della cancellazione dall'Albo.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denuncia e comunque permanga l'iscrizione nell'Albo senza il pagamento della tassa, la ditta incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e la cancellazione viene operata d'ufficio.

Le ditte potranno ottenere l'elevazione della classifica di cui al comma secondo, dimostrando di avere eseguito nello stesso anno più lavori per un importo totale superiore alla propria classifica, e di possedere una adeguata potenzialità finanziaria.

Art. 3. — L'iscrizione degli appaltatori nell'Albo si effettua per le seguenti specializzazioni:

a) lavori di terra e murari;
b) lavori edilizi ed in cemento armato;
c) lavori di restauri monumentali;

d) lavori idraulici, di acquedotti e fognature;
e) opere marittime;
f) opere a struttura metallica;
g) pavimentazioni stradali;
h) lavori di armamento ferroviario;
i) gallerie;
l) impianti meccanici ed elettrici;
m) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
n) opere e forniture varie.

È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.

Non possono essere iscritti nell'Albo i fornitori industriali o commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.

Art. 4. — Gli appaltatori di opere pubbliche, per ottenere l'iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale.

I requisiti di ordine generale si comprovano coi seguenti certificati:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza da almeno 10 anni in Italia o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di società commerciali legalmente costituite, purchè appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato di iscrizione alle organizzazioni sindacali;

d) certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonchè l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal prefetto, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria *B* per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio, o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

I requisiti di idoneità tecnica si comprovano con un certificato dal quale risulti che l'imprenditore è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Tale certificato è rilasciato, se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quello di ingegnere capo o di direttore d'ufficio. Non occorre attestato del prefetto anche per lavori d'importo fino a L. 50.000.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da altro funzionario governativo avente la qualifica di ingegnere capo o di direttore d'ufficio, il quale certifichi, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli pei quali chiede l'iscrizione.

Allorquando si tratti di opere dipendenti da enti locali o da Amministrazioni parastatali, il certificato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto la propria responsabilità, da uno dei funzionari tecnici su designati.

Per la validità del certificato occorre che i lavori ai quali si riferisce siano stati ultimati non oltre 10 anni dalla data di presentazione della richiesta d'iscrizione.

I lavori privati possono essere tenuti in calcolo per la valutazione della idoneità tecnica, in seguito a ricognizione e stima effettuate dai funzionari tecnici governativi richiesti del rilascio del certificato

Possono essere iscritti all'Albo anche gli appaltatori che abbiano eseguito lavori pubblici all'estero. I certificati, previa la vidimazione della autorità consolare, formeranno oggetto di particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del visto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora si richieda l'iscrizione di una società, i certificati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, debbono riferirsi a tutti i componenti ove si tratti di società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita, al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale, per le società anonime.

Per le società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente ed al direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più dei soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le società anonime l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le società cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le società comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunzi legali nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della società. Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera *f)* del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni. Per le società anonime e per le cooperative occorre altresì sia comprovata la pubblicazione degli atti sociali nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Il direttore tecnico delle società non può essere iscritto nell'Albo in nome proprio durante il tempo nel quale figura in servizio dell'ente, salvo il caso in cui richieda l'iscrizione per specializzazioni diverse da quelle per le quali è iscritta la società. Il direttore tecnico può essere sostituito ma in tal caso la società deve comunicare la nomina del nuovo direttore al Comitato di cui all'art. 5, producendo i documenti prescritti.

Art. 5. — È costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

a) dal Ministro per i lavori pubblici o da un suo delegato, presidente;

b) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice-presidente;

c) da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;

e) da un rappresentante dell'Azienda autonoma statale della strada;

f) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

g) da due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili;

h) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

i) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

l) da un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria;

m) dall'ispettore generale, capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

n) dall'ispettore generale preposto ai servizi per l'Albo nazionale degli appaltatori e per i contratti;

o) dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le funzioni di segreteria saranno esercitate da due funzionari amministrativi dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le riunioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni vengono ratificate e rese esecutive dal Ministro per i lavori pubblici. Esse non sono soggette ad alcun gravame di merito nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado settimo per gli estranei alla Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

Art. 6. — Per l'aggiornamento dell'Albo le società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettano modificazioni del loro stato giuridico.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute del pari a comunicare immediatamente al Comitato, istituito dal precedente articolo 5, tutte le variazioni di cui pervengano a conoscenza e che si riferiscano agli appaltatori iscritti.

Art. 7. — La cancellazione delle imprese dall'Albo è deliberata dal Comitato permanente centrale:

a) per i casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e ciò in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, del citato articolo 68;

b) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali, risultante da sentenze passate in giudicato;

c) per indegnità morale e politica;

d) per litigiosità;

e) per fallimento o liquidazione;

f) per cessazione di attività;

g) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente art. 2.

Per le società, le ipotesi previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* si riferiscono alle persone indicate dal precedente art. 4.

È in facoltà del Comitato di adottare il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

1° quando sia accertato dal Comitato stesso che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto;

2° quando l'appaltatore abbia in corso procedimenti penali od amministrativi per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;

3° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa.

Analogo procedimento, in quanto applicabile, si adotta per le società.

Art. 8. — Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo, sarà stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Disposizioni per le Colonie.

Art. 9. — Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, sono estese alle Colonie.

Per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici (esclusi gli Enti locali) e per le Amministrazioni parastatali, ha valore, nelle Colonie, sia l'Albo di cui all'art. 1, sia quello coloniale da istituirsi presso ciascun Governo ed applicabile nel territorio della rispettiva Colonia, mentre per gli Enti pubblici locali ha valore solamente l'Albo coloniale.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione in questo ultimo le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della rispettiva Colonia.

Presso ciascun Governo coloniale è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'Albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori, già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui sopra fanno carico al bilancio della Colonia nella quale il Comitato è costituito.

Con provvedimento del Ministro per le colonie sarà stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia e quanto altro sarà ritenuto necessario per la formazione e la tenuta degli Albi coloniali.

I certificati che comprovano il possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dall'art. 4 per l'iscrizione nell'Albo nazionale, sono per le Colonie i seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato comprovante la residenza da almeno dieci anni nel Regno o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di società commerciali legalmente costituite, purchè essi appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal giudice della Colonia e certificato di moralità, rilasciato dall'autorità municipale o da chi ne esercita le funzioni e vidimato dall'autorità po-

litica competente per territorio, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato dell'Ufficio dell'economia della Colonia, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonchè l'indicazione delle persone investite della facoltà di impegnarla legalmente;

d) certificato con cui il Governatore, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista, attesta la idoneità morale e politica del richiedente;

e) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

f) certificato del competente Ufficio finanziario dal quale risulti il reddito corrispondente a quello di categoria B del Regno, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi mobiliari.

Agli effetti delle disposizioni della lettera a) dell'art. 4 ed a) del presente articolo, per il computo dei dieci anni di residenza nelle Colonie non si calcola il periodo anteriore alla dichiarazione della sovranità italiana sulle stesse, salve le speciali clausole che possano essere stabilite in accordi internazionali.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10. — Per la formazione dell'Albo saranno tenuti presenti gli elenchi esistenti presso le varie Amministrazioni centrali interessate, le quali ne trasmetteranno copia al Ministero dei lavori pubblici.

L'unificazione degli elenchi nell'Albo nazionale sarà effettuata a cura del Comitato permanente centrale, di cui all'art. 5.

Qualora se ne ravvisi la necessità in relazione all'esame della posizione di ciascuna impresa iscritta, il Comitato farà luogo ad ulteriori accertamenti.

Fino a quando non sia entrato in vigore l'Albo nazionale varranno per le singole Amministrazioni le norme vigenti.

La pubblicazione dell'Albo è affidata alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, la quale ne curerà anche la diffusione.

Art. 11. — Dalla entrata in vigore della presente legge il servizio contratti dell'Azienda autonoma statale della strada verrà assunto dal Ministero dei lavori pubblici.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge, le Amministrazioni statali, parastatali e gli Enti pubblici conservano tutte le facoltà loro conferite dalle vigenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 1140.

Determinazione dei contributi dovuti dallo Stato al comune di Mantova per l'avvenuta aggregazione della frazione « Angeli » del comune di Curtatone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1925, n. 200, col quale la frazione Angeli del comune di Curtatone, è stata aggregata al comune di Mantova e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto comune sono passati a tutti gli effetti dall'Amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Milano alla diretta amministrazione del comune autonomo di Mantova a decorrere dal 1° gennaio 1926;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso articolo della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visto l'art. 2 della detta legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Milano dai quali risulta che nell'esercizio 1925-26 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari della frazione Angeli del comune di Curtatone, sostenne l'effettiva spesa di L. 25.564;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero dell'educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 17 gennaio 1915, n. 137, 1° luglio 1926, n. 1392 e 17 novembre 1927, n. 2605, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Curtatone per la frazione Angeli aggregata al comune di Mantova i corrispondenti contributi di L. 2011,91; 1600; 800;

Visti i Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491 e 24 novembre 1930, n. 1502;

Visto l'art. 2 del Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il consolidamento del contributo dovuto dallo Stato al comune di Mantova a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari della frazione Angeli del comune di Curtatone in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito in annue L. 21.152,09 dal 1° gennaio 1926 al 30 novembre 1930 ed in annue L. 18.260,09 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, come risulta dagli elenchi annessi al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 99 — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Mantova in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari del comune di Curtatone (frazione Angeli).

Posti di ruolo n. 2.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1925-26 dall'Amministrazione scolastica:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo (ridotti del 12 per cento)	L.	21.208 —
2. Retribuzioni per supplenze	»	—
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	—
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	—
5. Contributo 8 per cento al Monte pensioni	»	1.464 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R.M. e M.P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	—
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate	L.	—
Totale	L.	22.672 —

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 2.011,91		
per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 1.600 —		
per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 800 —		
Totale	L. 4.411,91	»	4.411,91

Contributo a carico dello Stato dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931	L.	18.260,09

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Mantova in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari del comune di Curtatone (frazione Angeli).

Posti di ruolo n. 2.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1925-26 dall'Amministrazione scolastica:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	24.100 —
2. Retribuzioni per supplenze	»	—
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	—
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	—
5. Contributo 8 per cento al Monte pensioni	»	1.464 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R.M. e M.P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	—
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate	L.	—
Totale	L.	25.564 —

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 2.011,91		
per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 1.600 —		
per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 800 —		
Totale	L. 4.411,91	»	4.411,91

Contributo a carico dello Stato dal 1° gennaio 1926 al 30 novembre 1930	L.	21.152,09

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 1141.
Cancellazione dell'abitato di Agnone, in provincia di Campobasso, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 24 aprile 1921, n. 908, col quale l'abitato di Agnone, in provincia di Campobasso, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per la esecuzione di altri lavori;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Agnone, in Provincia di Campobasso, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1142.
Cancellazione dell'abitato di Castelli, in provincia di Teramo, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, col quale l'abitato di Castelli, in provincia di Teramo, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Considerato che al trasferimento dell'abitato predetto si è provveduto, e che non occorre procedere all'esecuzione di altre opere;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Castelli, in provincia di Teramo, è cancellato dall'elenco degli abitati da trasferire in nuova sede a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1143.
Cancellazione dell'abitato di Villa Lempa, in provincia di Teramo, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1917, n. 283, col quale l'abitato di Villa Lempa, frazione del comune di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Villa Lempa, in provincia di Teramo, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1144.
Cancellazione dell'abitato di Farindola, in provincia di Pescara, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 19 febbraio 1925, n. 316, col quale l'abitato di Farindola fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Farindola, in provincia di Pescara, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 65 — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1145.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite di Castelnuovo di Porto (Roma).

N. 1145. R. decreto 28 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite riunite in Castelnuovo di Porto (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 1146.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Chiavari.

N. 1146. R. decreto 29 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per la educazione nazionale, viene abrogato lo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « G. Garibaldi » di Chiavari e viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale e dell'annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Chiavari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 1147.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova Vicaria curata autonoma nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Badesi, frazione del comune di Aggius (Sassari).

N. 1147. R. decreto 3 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ampurias e Tempio in data 3 gennaio 1935, integrato con postilla in data 21 gennaio 1936, relativo alla erezione della nuova Vicaria curata autonoma nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Badesi, frazione del comune di Aggius (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 1148.
Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in borgata Ponte Mammolo di Roma.

N. 1148. R. decreto 3 maggio 1937, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vicario Generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 4 settembre 1936, relativi alla erezione della nuova parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in borgata Ponte Mammolo di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 1149.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Religiose Orsoline di Pallanza (Novara).

N. 1149. R. decreto 3 maggio 1937, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Religiose Orsoline di Pallanza (Novara) e viene autorizzato il trasferimento a favore del su indicato Monastero di immobili del complessivo valore di L. 255.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 1150.
Dichiarazione formale dei fini di n. 10 Confraternite della provincia di Benevento.

N. 1150. R. decreto 3 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Benevento:

1. Confraternita di S. Maria del Carmine, in Airola;
2. Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, in Baselice;
3. Confraternita del SS.mo Sacramento e SS.ma Annunziata, in Baselice;
4. Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo, in Cantano;
5. Confraternita della Buona Morte, in Montesarchio;
6. Confraternita del SS.mo Rosario, in Montesarchio;
7. Confraternita del Terz'Ordine di S. Francesco, in S. Bartolomeo in Caldo;
8. Confraternita di S. Donato Vescovo e Martire, in Montorso di S. Angelo a Cupolo;
9. Confraternita del Purgatorio in Torrecuso;
10. Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo, in S. Maria Maggiore, di Vitulano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 maggio 1937-XV, n. 1151.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Lucia Vergine Martire in Pomonte, frazione del comune di Marciana (Livorno).

N. 1151. R. decreto 14 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Massa e Populonia in data 20 ottobre 1923, completato con postilla in data 3 febbraio 1937, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Lucia Vergine Martire in Pomonte, frazione del comune di Marciana (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV.
Istituzione di Regi corsi secondari di avviamento professionale a tipo agrario ed industriale in Orte e Venezia Murano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e 22 aprile 1932-X, n. 490, concernenti l'ordinamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;
Visto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale in data 2 luglio 1932-X e successive modificazioni, che approva i ruoli regionali degli insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;
Visti i Regi decreti-legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1964, e 29 giugno 1933, n. 101, concernenti il passaggio allo Stato delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi;
Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 1935-XIV, concernente la proroga dei ruoli delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale al 15 settembre 1936;
Considerata l'opportunità di procedere ad una diversa distribuzione di alcuni corsi in rapporto alle esigenze locali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1936-XIV sono soppressi, con i relativi posti di organico, il Regio corso secondario di avviamento professionale a tipo agrario annuale di Aci S. Antonio ed il Regio corso secondario di avviamento professionale a tipo agrario biennale di Orte istituiti rispettivamente con Regi decreti 20 febbraio 1936-XIV e 24 novembre 1932-XI.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data 16 settembre 1936-XIV, sono istituiti un Regio corso secondario di avviamento professionale a tipo agrario annuale in Orte ed un Regio corso secondario di avviamento professionale a tipo industriale biennale a Venezia Murano.
A ciascuno dei due predetti corsi è assegnato un posto di organico.

Art. 3.

I locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione dei corsi soppressi col presente decreto vengono destinati a norma dell'art. 9 ultimo comma della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, a favore dei nuovi corsi istituiti col decreto stesso.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1937 - Anno XV
Registro 14 Educazione nazionale, foglio 86. — PALOMBA.

(2481)

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV.
Modificazioni all'ordinamento della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Vittorino da Feltre » di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, concernente il riordinamento delle Scuole secondarie di avviamento professionale;
Veduto il R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951, che approva i ruoli delle Regie scuole di avviamento professionale e successive modificazioni;
Considerata l'opportunità di riordinare la Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « Vittorino da Feltre » di Roma in Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale con tipo aggiunto industriale femminile;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza 16 settembre 1936-XIV la Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « Vittorino da Feltre » di Roma è riordinata in Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale con tipo aggiunto industriale femminile.

Art. 2.

Nell'organico del personale della Scuola citata nel precedente articolo è incluso un posto di insegnante di ruolo di computisteria da affidarsi per incarico non retribuito alla Direzione della scuola stessa.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1937 - Anno XV
Registro 14 Educazione nazionale, foglio 27. — PALOMBA.

(2474)

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV.
Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Parma è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Parma;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto organico dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. rag. Luigi Olivieri fu Ennio ed il sig. avv. Alessandro De Castro fu Sabino, vengono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Parma.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a San Rossoure, addì 10 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937 - Anno XV
Registro 14 Lavori pubblici, foglio 372.

(2489)

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV.
Istituzione di una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale minerario in Albona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930-VIII, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Considerata l'opportunità di trasformare in Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale con specializzazione mineraria il Regio corso di avviamento professionale a tipo industriale di Albona;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1936-XIV è soppresso il Regio corso secondario biennale di avviamento professionale a tipo industriale di Albona.

Art. 2.

A decorrere dal 16 settembre 1936-XIV è istituita in Albona una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale con la specializzazione mineraria.

Art. 3.

L'organico della Regia scuola di cui al precedente articolo è costituito da un posto di direttore, da tre posti d'insegnanti, rispettivamente, di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista, di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e d'igiene, di elementi di scienze applicate, tecnologia e costruzioni, e da un posto d'istruttore pratico del legno e del ferro.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1937 - Anno XV
Registro 10 Educazione nazionale, foglio 149.

(2480)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1937-XV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Parma come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con Reale decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 15 luglio 1926, con il quale l'Istituto per le case popolari di Parma fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Regio commissario coi poteri del Consiglio di amministrazione del sopracennato Ente, con delibera dell'8 giugno 1936-XIV;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Parma è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Parma ».
E' approvato lo statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1937-XV.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Addis Abeba, addì 10 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(2490)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti ad accettare la donazione di un terreno sito in Polesella (Rovigo).

Con R. decreto 3 giugno 1937-XV registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo l'Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta a suo favore dalla « Società del Teatro » di Polesella (Rovigo), di un terreno sito in Polesella, costituente l'area del demolito teatro sociale, al fine di costruire un nuovo fabbricato da adibirsi a pubblici spettacoli e di procurarsi un cespite per l'assistenza dei reduci di guerra bisognosi.

(2502)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 39.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	66616	315 —	Bormioli Damigella Emilia del vivente Rocco dom. in Altare, vincolata come dote costituitasi dalla titolare Bormioli Emilia, futura sposa di *Secondo* Trotti, maresciallo di alloggio dei RR.CC. con estensione dei frutti alla prole nascitura del matrimonio.	Bormioli Damigella Emilia del vivente Rocco domiciliata in Altare, vincolata come dote costituitasi dalla titolare Bormioli Emilia, futura sposa di *Angelo-Secondo* Trotti, maresciallo di alloggio dei RR.CC. con estensione dei frutti alla prole nascitura del matrimonio.
Redim. 3,50 %	59613	94, 50	Pilati Giambattista fu Gaspare, dom. in Trapani. Con usufr. vit. a *Pilati* Francesca fu Gaspare dom. a Trapani.	Pilati Giambattista fu Gaspare, dom. in Trapani. Con usufr. vit. a *Pilato* Francesca fu Gaspare dom. a Trapani.
Cons. 3,50 % (1906)	534880	350 —	Gualco Maria-Adele-Giuseppina fu Giambattista, moglie di *Dellacella Emilio* di Luigi dom. in Gavi (Alessandria) vincolata per dote della titolare.	Gualco Maria-Adele-Giuseppina fu Giambattista moglie di *Della Cella Francesco-Emilio* ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	70923	595 —	Pallotti Giovanni di Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del padre dom. a Firenze con usufr. a *Torrieri* Anna-Maria-Sofia fu Enrico, ved. Pallotti, dom. a Firenze.	Pallotti Giovanni di Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del padre dom. a Firenze con usufr. a *Tornieri*, ecc. come contro.
Id.	75162	553 —	Pallotti Giovanni di Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del padre dom. a Firenze con usufr. a Tornieri *Sofia* fu Enrico ved. di Pallotti *Giovanni* dom. a Firenze.	Pallotti Giovanni di Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del padre dom. a Firenze con usufr. a Tornieri *Anna-Maria-Sofia* fu Enrico ved. Pallotti *Luigi* dom. a Firenze.
Id.	113923	101, 50	Pallotti Giovanni di Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del padre Pallotti Giuseppe dom. a Firenze, con usufr. a Tornieri Anna-Maria-Sofia fu Enrico, ved. Pallotti, dom. a Firenze.	Pallotti Giovanni di Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del padre Pallotti Giuseppe dom. a Firenze, con usufr. a Tornieri Anna-Maria-Sofia fu Enrico, ved. di Pallotti *Luigi* dom. a Firenze.
Id.	180625	822, 50	Pallotti Giovanni di Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del padre Pallotti Giuseppe fu Giovanni dom. a Firenze con usufr. a Tornieri *Sofia* fu Enrico ved. di Pallotti Luigi dom. a Firenze.	Pallotti Giovanni di Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del padre Pallotti Giuseppe fu Giovanni dom. a Firenze con usufr. a Tornieri *Anna-Maria-Sofia* fu Enrico ved. di Pallotti Luigi dom. a Firenze.
Id.	349013	150, 50	*Avventura* Carmela fu Felice, minore, sotto, la tutela di De Biase Carmela fu Luigi maritata Avventura dom. in Isernia (Campobasso).	*Aventura* Carmela ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	450087	35 —	Ricciardelli *Nicola* fu Giuseppe dom. in Lagonegro (Potenza) vincolata per la cauzione del titolare quale ufficiale giudiziario.	Ricciardelli *Antonio-Nicola* ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	64858	2800 —	Tonni-Bazza Antonio fu Michele dom. in Brescia.	Tonni Bazza Antonio fu Michele, *minore, sotto la p. p. della madre Vittori Lucrezia-Matilde fu Pietro ved. di Tonni-Bazza Michele dom.* in Brescia.
Id. Id. Id. Id.	211161 256757 338633 394292	269, 50 1074, 50 42 — 213, 50	Tonni-Bazza Antonio fu Michele, minore, sotto la p. p. della madre Vittori *Matilde* fu Pietro ved. di Tonni-Bazza Michele dom. in Brescia.	Tonni-Bazza Antonio fu Michele, minore, sotto la p. p. della madre Vittori *Lucrezia-Matilde*, ecc. come contro.
Id.	64860	700 —	Tonni-Bazza Antonio fu Michele, dom. in Brescia, vincolato di usufrutto vit. a favore di Vittori *Matilde* fu Pietro ved. di Tonni-Bazza Michele dom. in Brescia.	Tonni-Bazza Antonio fu Michele dom. in Brescia, vincolato di usufrutto vit. a favore di Vittori *Lucrezia-Matilde*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	39829	3202, 50	Fraggiacomo *Michelina* di Maurizio, minore, sotto l'amm.ne della madre Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo, moglie di Fraggiacomo Maurizio fu Leonardo dom. a Napoli.	Fraggiacomo *Maria-Michela* ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	71695	80, 50	Nobili *Adele* di Angelo moglie di Mossolani Emilio, dom. a Voghera, con vincolo dotale.	Nobili *Maria-Giuseppa-Antonia-Adele* di Angelo, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	54618	35 —	Cornamusi *Decio* fu Guido, minore, sotto la p. p. della madre Conti Fosca di Nicola dom. a Firenze.	Cornamusi *Dina* fu Guido, minore, sotto la p. p. della madre Conti Fosca, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	54160	150, 50	Farace *Arcangelo* di Raffaele dom. a Napoli, vincolato per sacro patrimonio del titolare.	Farace *Michele-Arcangelo*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	26825	371 —	Catalano Tommaso di Filippo dom. a Caltagirone (Catania). Con usufr. vit. congiuntamente ai coniugi Marino *Carmela* fu Giacomo e Catalano Filippo fu Tommaso dom. a Caltagirone (Catania).	Catalano Tommaso di Filippo dom. a Caltagirone (Catania). Con usufr. vit. congiuntamente ai coniugi *Maria-Carmela* fu Giacomo ecc. come contro.
Id.	41814	525 —	*Viadio* Giuliano fu Pasquale dom. a Carnegie Pa (S.U.A.)	*Vivaddio* Giuliano fu Pasquale dom. a Carnegie Pa (S.U.A.).
(Cons. 3,50 %) (1906)	768930	129, 50	*Ballarino* Margherita fu Eugenio, moglie di de Iulio Cipriano fu Adriano dom. a Napoli, vincolato.	*Ballerini Margherita*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 %	279132	122, 50	Toti *Trieste*, minore, sotto la tutela di Maglitacca Nazzarena dom. in Alatri (Frosinone).	Toti *Marianna* di *Adalgisa* minore, ecc. come contro.
(Cons. 3,50 %) (1906)	741014	35 —	Fustaino Grazia e Giuseppe fu *Giovanni-Stefano*, minori, sotto la p. p. della madre Farinella Anna di Luciano ved. di Fustaino *Giovanni-Stefano* dom. a Petralia Sottana (Palermo) con usufr. vit. alla stessa Farinella Anna di Luciano ved. di Fustaino *Giovanni-Stefano*.	Fustaino Grazia e Giuseppe fu *Stefano*, minori, sotto la p. p. della madre Farinella Anna di Luciano ved. di Fustaino *Stefano* dom. a Petralia Sottana (Palermo) con usufr. vit. alla stessa Farinella Anna di Luciano ved. di Fustaino *Stefano*.
Redim. 3,50 %	315185	28 —	*Lombardi Antonio* di Michele, minore, sotto la p. p. del padre dom. in Tegiano.	*Lombardo Antonia*, ecc. come contro.
Id.	134489	560 —	Cibrario Angiolina fu Giacomo, *nubile*, dom. a Torino.	Cibrario Angiolina fu Giacomo, *minore, sotto la p. p. della madre Volpiano Catterina fu Giovanni ved. di Cibrario Giacomo* dom. a Torino.
Id.	294608	549, 50	*Micelisopo Maria Angelica* di Giuseppe, *minore, sotto la p. p. del padre* dom. Delia, (Caltanissetta).	*Miceli-Sopo Mariangelica* di Giuseppe dom. a Delia (Caltanissetta).
Id.	116493	35 —	Mazzei *Maddalena* fu Michele, nubile, dom. ad Anzi (Potenza).	Mazzei *Maria-Maddalena*, ecc. come contro.
Id.	271047	178, 50	Leboffe Francesco, *Nunzia*, Flora, Renata, *Maria* ed *Anna* fu *Giovan-Giuseppe* minori, sotto la p. p. della madre Marcarelli Antonietta dom. a Napoli. Con usufr. a Marcarelli Antonietta di Raffaele.	Leboffe Francesco, *Annunziata*, Flora, Renata, *Mario* ed *Anna-Maria* fu *Giovan-Felice*, minori, ecc. come contro.
Id.	403790	157, 50	Leboffe Francesco, Flora, *Nunzia*, Renata, *Maria*, ed Anna-Maria fu Giovan-Felice, minori, ecc. come sopra. Con usufr. come sopra.	Leboffe Francesco, Flora, *Annunziata*, Renata, *Mario ed* Anna-Maria fu Giovan-Felice, minori, ecc. come sopra. Con usufr. come sopra.
Prest. Naz. 5 %	33529	50 —	Lavorante *Giovanna* fu Alfonso, minore, sotto la p. p. della madre Scialpi *Marietta* fu Giovanni ved. di Lavorante Alfonso dom. ad Irsina (Potenza).	Lavorante *Carmina-Maria-Giovanna* fu Alfonso, minore, sotto la p. p. della madre Scialpi *Maria* fu Giovanni ved. di Lavorante Alfonso, dom. ad Irsina (Potenza).
Redim. 3,50 %	124050	35 —	Lavorante *Giovannina* fu Alfonso, minore, sotto la p. p. della madre Scialpi *Marietta* fu Giovanni ved. di Lavorante Alfonso, dom. ad Irsina (Potenza).	Lavorante *Carmina-Maria-Giovanna* fu Alfonso, minore, sotto la p. p. della madre Scialpi *Maria* fu Giovanni ved. di Lavorante Alfonso, dom. ad Irsina (Potenza).
(Cons, 3,50 %) (1906)	391791	70 —	Boccalandro *Torquato* fu Enrico dom. in Noli (Genova). Sottoposta ad ipoteca per cauzione notarile del titolare.	Boccalandro *Cesare-Felice-Augusto-Torquato* fu Enrico dom. in Noli (Genova). Sottoposta ad ipoteca per cauzione notarile del titolare.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2219)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Media dei cambi e dei titoli

del 19 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,48
Francia (Franco)	71,60
Svizzera (Franco)	435,25
Argentina (Peso carta)	5,76
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,51
Danimarca (Corona)	4,218
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7475
Olanda (Fiorino)	10,47
Polonia (Zloty)	359,50
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,871
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita, 3,50 % (1906)	71,775
Id. 3,50 % (1902)	70,475
Id. 3,00 % (Lordo)	52,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,375
Rendita 5 % (1935)	91,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,575
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali interessi su titolo del Consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 107.

E' stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento del certificato Cons. 5 per cento n. 178688 di L. 50 intestato a Iuliani Rosalia Elena di Ilariano, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a New York.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1585)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di direttore di Istituti di promuovimento delle piccole industrie e dell'artigianato in Bolzano, Trieste e Gorizia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto l'art. 45 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 502, riguardante l'Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige in Bolzano;
Visto il R. decreto 14 agosto 1931, n. 1306, riguardante l'Istituto per il promuovimento delle industrie e dell'artigianato in Gorizia;
Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 491 riguardante l'Istituto delle piccole industrie e dell'artigianato per Trieste, l'Istria e il Carnaro in Trieste;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109, recante agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1937-XV.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli e per esami ai posti di direttori dei seguenti Istituti:

a) Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige in Bolzano;
b) Istituto per le piccole industrie e l'artigianato per Trieste, l'Istria e il Carnaro in Trieste;
c) Istituto per il promuovimento delle industrie e dell'artigianato in Gorizia.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I direttori prescelti vengono nominati titolari in prova ed inquadrati al grado VI, del gruppo *A*, con il trattamento economico uguale a quello dei presidi di Regi istituti tecnici. Le nomine a stabile hanno luogo dopo un biennio di esperimento ed in seguito a risultato favorevole dell'esperimento stesso, constatato da apposita ispezione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero - Ufficio concorsi scuole medie - entro 40 giorni a contare da quello successivo alla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione entro il termine anzidetto della sola domanda salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti 10 giorni innanzi l'inizio delle prove.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine indicato nel primo comma del presente articolo, o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Non saranno presi in considerazione i documenti che pervenissero separatamente dalle istanze.

I documenti prescritti dall'art. 5 dovranno esser disposti nell'ordine indicato dall'articolo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole che li distinguono.

In fascicolo a parte dovranno essere uniti i titoli di ogni altro genere (pubblicazioni, certificati d'insegnamento, certificati professionali, progetti ecc.). Le stesse norme valgono per professori o funzionari di ruolo.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dal concorso. Solo del provvedimento d'esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro esso è ammesso ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

I candidati ammessi al concorso saranno avvertiti del giorno in cui si iniziano le prove. Il candidato che non si presenti nel giorno fissato o che manchi a una delle prove è ritenuto rinunziatario.

Art. 4.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni compiuti non prima della data del bando; è di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale.

Il limite massimo di 40 o di 45 anni è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti di brevetto di ferita per la causa fascista, risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) Regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre dei Regi istituti di istruzione media in attesa di nomina in ruolo;

b) coloro che alla data del bando rivestano comunque la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

c) coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti anzi stabiliti;

d) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o incaricato nei Regi istituti d'istruzione media o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti predetti.

Per gli aspiranti appartenenti al personale statale in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, alla data del 18 dicembre 1936-XV, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro la data del 18 dicembre 1936-XV, abbiano riportato idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale del gruppo *A* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età.

Art. 5.

Alla domanda dovranno esser allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove e dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi delle facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) stato di famiglia (obbligatorio per i candidati coniugati con o senza prole, o vedovi con prole), rilasciato dal podestà e debitamente legalizzato;

f) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della provincia in cui ha residenza il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento per l'anno XV, con l'indicazione della data di iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato. (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

g) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi lavori, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve a sua volta essere autenticata dal Prefetto;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale;

i) originale o copia autentica legalizzata del diploma di laurea in ingegneria.

La data del conseguimento del diploma di laurea deve essere non posteriore all'anno accademico 1928-29;

l) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea se non risultino da questa;

m) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera professionale e di quella didattica percorsa;

n) elenco in carta libera in doppio esemplare dei documenti e dei titoli prescritti;

o) tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni a stampa che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse (sono escluse le opere manoscritte dattilografate o in bozza di stampa).

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza e il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti di residenza.

Art. 6.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo, in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato), alla data di pubblicazione del presente bando, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa. I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati nella lettera *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente bando.

Art. 7.

Il concorso è unico per i tre posti ed è per titoli e per esami. I titoli saranno valutati prima delle prove orali limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi. Le prove d'esame saranno scritte e orali.

La prova scritta e le prove orali verteranno sugli speciali programmi di cui all'art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o a quella di vigilanza, la carta d'identità o il libretto postale di riconoscimento o il libretto ferroviario se sono gia in servizio dello Stato, o il libretto militare con fotografia o, in mancanza di tali documenti la propria fotografia munita della loro firma e autenticata nelle forme di legge dall'autorita comunale o da un Regio notaio.

Art. 8.

La Commissione compilerà la graduatoria dei vincitori, per ordine di merito determinata dal voto complessivo assegnato entro il limite massimo di 100 punti a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex combattente e le benemerenze per la causa nazionale (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e con l'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1936, n. 1176 e dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, in caso di parità di merito), e includerà in essa, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

Art. 9.

I vincitori del concorso bandito col presente decreto saranno nominati entro il 31 dicembre 1937-XV.

Art. 10.

Le prove d'esame consisteranno:

1) in un tema scritto su argomenti inerenti alle funzioni che il direttore di tali tipi di istituti è chiamato ad assolvere

2) in una lezione orale su tema da sorteggiarsi 24 ore prima della prova stessa, seguita da interrogatorio, sulle seguenti materie tecniche.

Tecnologie generali industriali. — Industrie metallurgiche e meccaniche - Industrie del legno - Industrie elettriche - Industrie chimiche - Industrie tessili (cotone, lana, lino, seta, fibre artificiali) - Industria ceramica e vetraria - Industria di materiali edilizi (laterizi, calce, gesso, cementi) - Industria conciaria, cuoio e derivati - Industrie alimentari (farina, pasta, riso, birra, vino, liquori, zucchero, dolci e affini, industria del freddo) - Industria della carta - Industrie grafiche.

Organizzazione del lavoro. — L'organizzazione del lavoro con particolare riguardo alla piccola industria - Organizzazione tecnica - Impianti, servizi, disposizione topografica e distribuzione - Il personale di officina e tecnico: scelta e preparazione - Organizzazione commerciale amministrativa - Costo di produzione: vendita.

Istruzione tecnica. — Legislazione vigente sull'istruzione postelementare in Italia - Ordinamento dell'istruzione tecnica - Scuola d'avviamento, scuole tecniche industriali e artigiane, istituti tecnici industriali. Scuole libere - Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica - Loro funzioni - Corsi per maestranze.

Legislazione del lavoro. — Carta del lavoro - Legislazione sindacale corporativa - Leggi sull'orario del lavoro, riposo settimanale, assunzione di donne e fanciulli: collocamento dei prestatori d'opera: assicurazione sociale e prevenzione contro gli infortuni: igiene del lavoro - Regolamento sugli apparecchi a vapore - Ispettorato corporativo.

Art. 11.

Per la procedura del concorso e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel regolamento generale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, nella legge 31 ottobre 1923, n. 2523, e nella legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Roma, addì 4 luglio 1937 - Anno XV.

Il Ministro: BOTTAI.

(2478)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del termine stabilito per la partecipazione ai concorsi di assistente universitario.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 3 maggio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1937-XV, n. 112, con il quale furono indetti concorsi per esame all'ufficio di assistente universitario;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi stessi;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione ai concorsi per esame all'ufficio di assistente universitario, indetti con decreto Ministeriale 3 maggio 1937-XV, è prorogato fino a tutto il giorno 31 luglio 1937-XV.

I concorrenti che si trovino all'estero a disposizione del Ministero degli affari esteri, oppure nell'Africa Italiana, potranno essere ammessi ai concorsi predetti qualora presentino entro il 31 luglio 1937-XV la sola domanda, salvo a produrre tutti i documenti prescritti entro il giorno 31 agosto 1937-XV.

Roma, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2503)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli per l'assunzione di un segretario contabile di 2ª classe presso il « Registro italiano navale ed aeronautico ».

Il Registro italiano navale ed aeronautico bandisce un concorso per titoli fra cittadini italiani in possesso del titolo di studio appresso indicato per l'assunzione di un segretario contabile di 2ª classe da ammettere nel personale amministrativo contabile di ruolo dopo sei mesi di servizio in prova.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito il diploma di abilitazione del corso superiore di Regio istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria) o il diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito o ragioniere commerciale) conseguiti ai termini degli attuali ordinamenti scolastici oppure il diploma di Regio istituto tecnico (Sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori od altro titolo culturale equipollente, purchè alla data del presente bando non abbiano superato i 35 anni di età.

Tale limite è elevato sino ad un massimo di quattro anni per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino ad un massimo di anni 5 per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di presidenza del Registro italiano navale ed aeronautico, via Nazionale n. 163, Roma, domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente Autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al Partito Nazionale Fascista nonchè la data di prima inscrizione;

c) il diploma di licenza (in originale o in copia autentica) sopra indicato;

d) certificato comprovante le votazioni degli esami per il conseguimento del detto diploma;

e) certificati comprovanti altri studi eventualmente fatti, uffici ricoperti ed ogni altro titolo e documento che il concorrente riterrà utile produrre nel proprio interesse per provare la propia capacità amministrativa contabile;

f) certificato rilasciato dalla competente Autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti politici;

g) certificato generale da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;

i) foglio di congedo illimitato oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio.

I certificati di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando.

La Commissione esaminatrice, dopo l'esame dei titoli presentati e dopo aver sottoposto i concorrenti per i quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà in ordine graduatorio di merito i concorrenti riusciti idonei.

A parità di altre condizioni sarà data la precedenza ai decorati al valor militare, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista in data anteriore al 28 ottobre 1922, agli ex combattenti. Saranno inoltre osservati i diritti e le preferenze stabilite dalle norme vigenti per determinate categorie di personale.

Della terna che risulterà in testa alla graduatoria, al primo sarà assegnato il posto messo a concorso e gli altri due potranno venire assunti, senza indire altri concorsi, se nel termine di dodici mesi dalla data di scadenza del presente concorso, si verificasse la necessità di altre assunzioni di segretari contabili di 2ª classe.

Il segretario contabile di 2ª classe assunto presterà sei mesi di servizio in prova nel personale non di ruolo a retribuzione fissa e durante tale periodo di prova potrà, ad insindacabile giudizio del Comitato direttivo, essere in qualunque momento dispensato dal servizio. Compiuti con buon esito i sei mesi di prova egli sarà assunto in ruolo. Nel periodo dei sei mesi di prova sarà assegnato al segretario contabile di 2ª classe assunto la retribuzione annua di L. 8164 ridotta di un quarto se destinato a prestare servizio nella sede di sua abituale dimora.

Al passaggio in ruolo (da aver luogo dopo sei mesi di prova) si inizia la carriera ordinaria con lo stipendio annuale di L. 8164 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2916. Totale L. 11.080 al lordo dell'imposta di ricchezza mobile.

Il vincitore del concorso potrà nella sua carriera pervenire allo stipendio massimo globale di L. 24.500 annue al lordo dell'imposta di ricchezza mobile.

Compete inoltre l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti statali.

Il personale di ruolo fruisce del trattamento di quiescenza.

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti che disciplinano la carriera del personale ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

La nomina del concorrente dichiarato vincitore del concorso è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario al quale egli sarà sottoposto a cura dell'Istituto, ed alla ratifica del Ministero delle comunicazioni.

Ai candidati che la Commissione amministratrice chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti in Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in seconda classe dal loro domicilio.

(2487)

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia, bandito in data 14 febbraio 1936, n. 5045, successivamente modificato con provvedimento in data 10 giugno 1936, n. 6823 e 19 ottobre 1936-XIV, n. 14068;

Vista la graduatoria di merito formata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Approva la graduatoria stessa come appresso:

1. Paolucci Aglaide-Giuseppe di Umberto . con punti 60.818
2. Conte Silverio fu Aniello . . . . » » 58.818
3. Urbano Francesco di Giuseppe . . . » » 58.272
4. Morresi Gelsomino di Marino . . . » » 58.181
5. Guerra Corrado di Battista . . . . » » 57.659
6. Rocchini Aldo di Paolo . . . . » » 57.363
7. Pellegrini Ferdinando di Amerigo . . » » 57.181
8. Lippera Francesco fu Tommaso . . . » » 57.090
9. Muratori Guido fu Giuseppe . . . . » » 56.545
10. Astuni Antonino di Donato . . . . » » 54.909
11. Cuccodoro Camillo fu Giulio . . . » » 54.545
12. Furbetta Leone di Antonio . . . . » » 54.090
13. Sbrozzi Emilio fu Baldassarre . . . » » 53.863
14. Lupi Aldo di Ettore . . . . . » » 52.818
15. Magnani Dante fu Davide . . . . » » 52.545
16. Piva Arnoldo fu Adelchi . . . . » » 51.727
17. Pinna Giovanmaria Maurizio di Antonio Maria . . . . » » 51.090
18. Nicotra Giuseppe di Giovanni . . . » » 50.909
19. Lodi Alessandro fu Mario . . . . » » 50.818
20. Bevilacqua Luigi fu Giuseppe . . . » » 50.727
21. Alessandri Eitel di Evaristo . . . » » 50.636
22. Tittarelli Mario di Nazzareno . . . » » 50.545
23. Rossi Pietro di Luigi . . . . . » » 50.454
24. Spanò Salvatore di Baldassarre . . . » » 50.090
25. Tacchi Calimero fu Giovanni . . . » » 50 —
26. Setti Alberto di Settimio . . . . » » 48.909
27. Simonelli Antonio di Giuseppe . . . » » 48.090
28. Rinaldini Gaetano fu Lorenzo . . . » » 48 —
29. Rotundo Rocco di Vincenzo . . . . » » 47.909
30. Della Cioppa Salvatore fu Vincenzo . » » 47.818
31. Grassi Luigi fu Giuseppe . . . . » » 47.363
32. Barbarini Antonio fu Mariano . . . » » 47.272
33. Scilla Mariano di Giuseppe Emanuele . » » 43.727
34. Bianco Giovanni di Giuseppe . . . » » 43.636
35. Paganucci Francesco di Antonio. . . » » 43.272
36. Di Salvo Antonino fu Liborio . . . » » 38.727

Pesaro, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1937-XV di ugual numero, col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto, bandito in data 14 febbraio 1936-XIV, n. 5045;

Dichiara

vincitori del concorso stesso i seguenti medici chirurghi e, in conformità delle preferenze indicate nella loro domanda di ammissione al concorso li designa per la nomina ai podestà dei Comuni come appresso:

1° graduato con punti 60.818, dott. Paolucci Aglaide a medico condotto del comune di Gabicce;

2° graduato con punti 58.818, dott. Conte Silverio a medico condotto del comune di S. Angelo in Vado;

3° graduato con punti 58.272, dott. Urbano Francesco a medico condotto di S. Ippolito;

4° graduato con punti 58.181, dott. Morresi Gelsomino a medico condotto del comune di Orciano di Pesaro;

5° graduato con punti 57.659, dott. Guerra Corrado a medico condotto del comune di Gradara;

6° graduato con punti 57.363, dott. Rocchini Aldo a medico condotto del comune di Tavoleto.

Pesaro, addì 15 giugno 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2465)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.